

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Procedura negoziata in modalità telematica per l'affidamento della fornitura di pneumatici da neve e servizio smontaggio e rimontaggio gomme biennale per i veicoli in dotazione della Sanitaservice ASL FG S.r.l., – CIG: 806953354A.

ARTICOLO 1 – GENERALITA'

La presente procedura ha per oggetto l'affidamento della fornitura di pneumatici da neve e del relativo smontaggio e rimontaggio stagionale, per i veicoli in dotazione della Sanitaservice ASL FG S.r.l., comprensivo del ritiro e smaltimento dei pneumatici già usati ed inservibili, al fine di garantire il regolare svolgimento del servizio di manutenzione e del servizio di emergenza/urgenza, come di seguito riportato:

DESCRIZIONE	IMPORTO A BASE D'ASTA	COSTO FISSO
Fornitura pneumatici da neve al 15/11/2019	14.941,39 €	
Smontaggio pneumatici estivi e rimontaggio pneumatici da neve al 15/11/2019		1.440,00 €
Smontaggio pneumatici da neve e rimontaggio pneumatici estivi al 15/04/2020		1.440,00 €
Smontaggio pneumatici estivi e rimontaggio pneumatici da neve al 15/11/2020		1.440,00 €
Smontaggio pneumatici da neve e rimontaggio pneumatici estivi al 15/04/2021		1.440,00 €
Smontaggio pneumatici estivi e rimontaggio pneumatici da neve al 15/11/2021		1.440,00 €
Fornitura pneumatici sostitutivi	1.500,00 €	
Smontaggio e montaggio pneumatici sostitutivi		150,00 €
TOTALE A BASE D'ASTA	16.441,39 €	
TOTALE SERVIZIO NON SOGGETTO A RIBASSO		7.350,00 €
TOTALE CONTRATTO	23.791,39 €	

ARTICOLO 2 – IMPORTO E DURATA DEL SERVIZIO

L'importo complessivo a base d'asta della fornitura, come descritta all'articolo 1, è pari a € 16.441,39 (euro sedicimilaquattrocentoquarantuno/39) al netto dell'IVA, mentre il costo del servizio di smontaggio e rimontaggio dei pneumatici, non soggetto a ribasso, ammonta ad € 7.350,00 al netto dell'IVA. La durata dell'appalto, per il solo servizio di smontaggio e rimontaggio dei pneumatici è fissata dalla data di sottoscrizione del contratto per il periodo di anni 2 (due).

Il contratto di appalto potrà essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a) del Codice.

Per selezionare l'offerta migliore sarà applicato il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 4 del D. Lgs. 50/2016.

ARTICOLO 3 – OGGETTO DEL SERVIZIO/FORNITURA

Il servizio dovrà prevedere: lo smontaggio dei pneumatici usati, montaggio dei pneumatici invernali/estivi, completi di valvole ed equilibratura. Per la fornitura dei pneumatici da neve dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni a pena di esclusione:

- le gomme invernali dovranno essere omologate secondo la Direttiva 92/23/CEE del Consiglio della Comunità Europee e successive modifiche, ovvero il regolamento UNECE sui marchi di omologazione.
- Gli pneumatici oggetto di fornitura dovranno essere nuovi e presentare le specifiche tecniche del marchio Yokohama o equivalente.

Le tipologie degli pneumatici, montati su cerchi differenti a seconda della tipologia dei mezzi, sono indicate nella tabella allegata al presente Capitolato (Allegato A).

ARTICOLO 4 – TEMPO DI ESECUZIONE E DURATA

La fornitura dei pneumatici da neve e del relativo servizio di smontaggio e rimontaggio, dovrà avvenire come di seguito riportato:

Fornitura pneumatici da neve entro il 12/11/2019
Smontaggio pneumatici estivi e rimontaggio pneumatici da neve entro il 12/11/2019
Smontaggio pneumatici da neve e rimontaggio pneumatici estivi entro il 12/04/2020
Smontaggio pneumatici estivi e rimontaggio pneumatici da neve entro il 12/11/2020
Smontaggio pneumatici da neve e rimontaggio pneumatici estivi entro il 12/04/2021
Smontaggio pneumatici estivi e rimontaggio pneumatici da neve entro il 12/11/2021

presso l'officina meccanica dell'aggiudicatario, o come da successive indicazioni da Sanitaservice ASL FG srl.

All'atto della fornitura, l'aggiudicatario ritirerà i pneumatici usati e provvederà autonomamente allo smaltimento, con eventuali costi a proprio carico.

ARTICOLO 5 – TERMINI E MODALITA' DI PAGAMENTO

A fronte della fornitura e del servizio validamente effettuati, e verificati tecnicamente dalla Società con esito positivo, l'aggiudicatario potrà emettere la relativa fattura, la quale sarà pagata entro 30 giorni dalla data di ricevimento.

La ditta assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche, pena la nullità assoluta del contratto.

A tal fine è richiesta la comunicazione degli estremi del conto corrente e le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto corrente stesso.

I pagamenti saranno eseguiti mediante bonifico bancario sul predetto conto corrente.

ARTICOLO 6 – CAUZIONE DEFINITIVA

L'aggiudicatario, dovrà, all'atto della stipula del contratto, costituire a beneficio di Sanitaservice ASL FG S.r.l. una cauzione definitiva di importo pari al 10% del valore di aggiudicazione. La cauzione dovrà essere costituita mediante fidejussione bancaria o assicurativa irrevocabile a favore del committente e dovrà avere validità temporale pari alla durata del contratto. La fidejussione deve riportare l'obbligo a pagare a prima richiesta anche in presenza di opposizione, senza opporre eccezione alcuna, senza attendere la pronuncia del Giudice, senza il beneficio della preventiva escussione ex art.1944 del C.C. e con rinuncia all'eccezione di decadenza ex art. 1957 comma 1 del C.C.. L'aggiudicatario si impegna a reintegrare la cauzione quando la stessa venga parzialmente escussa. La cauzione definitiva è prestata a garanzia di tutti gli impegni contrattuali e in caso di inadempimento della ditta, sarà incamerata, fatta salva la facoltà da parte di Sanitaservice ASL FG S.r.l. la possibilità di richiedere l'esecuzione o la risoluzione del contratto ed il risarcimento del danno.

ARTICOLO 7 – INADEMPIMENTO

Qualora l'aggiudicatario non rispetti i tempi previsti di cui all'art. 4:

- 1) Sanitaservice ASL FG srl provvederà direttamente all'acquisto presso altro fornitore ed il relativo prezzo sarà totalmente a carico dell'aggiudicatario inadempiente;
- 2) sarà inoltre a carico di quest'ultimo il risarcimento del maggior danno sopportato.

ARTICOLO 8 – STIPULA DEL CONTRATTO

La stipula del contratto, avverrà ai sensi dell'art. 32 comma 10 lettera b), subordinatamente alle verifiche da effettuarsi ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i ed alla presentazione dei documenti previsti in gara.

Il contratto è redatto con scrittura privata tra le parti e soggetto a registrazione in caso d'uso con oneri a carico della parte che ne faccia richiesta.

Il Contratto avrà una durata di due anni a partire dal 01/11/2019 e terminerà il 15/11/2021. Al termine di questo periodo, se non sarà stata data regolare disdetta tramite pec, entro sei mesi dalla scadenza, il Contratto si rinnoverà per tacito accordo per un ulteriore periodo di sei mesi, al termine del quale si intenderà comunque risolto.

ARTICOLO 9 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Fermo quanto previsto dalle disposizioni generali del Codice Civile, ad. 1453, e salvo in ogni caso il risarcimento del danno, Sanitaservice ASL FG S.r.l. si riserva la facoltà di dichiarare la risoluzione del contratto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 del Codice Civile in ciascuno dei seguenti casi:

- qualora i lavori non fossero condotti secondo quanto prescritto dal presente capitolato, o rimanessero sospesi per cause imputabili alla ditta aggiudicataria, per un periodo pari a 15 (quindici) giorni. Sanitaservice ASL FG S.r.l. si riserva il diritto di affidare, alla scadenza del periodo sopra indicato, l'ultimazione dei lavori ad un'altra Azienda.
- gravi e ripetute inadempienze alle disposizioni contrattuali;
- adozione nei confronti del legale rappresentante della ditta di un qualsiasi provvedimento in materia di legislazione antimafia;
- stato di insolvenza accertata con decisione giudiziaria;
- stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione attività, o di concordato preventivo;
- modifiche all'atto costitutivo della ditta tali da compromettere la capacità tecnico-economica della stessa ovvero da diminuire le garanzie in favore di Sanitaservice ASL FG s.r.l.

Si precisa che il predetto elenco è meramente indicativo ed esemplificativo e non deve intendersi tassativo ed esaustivo. La risoluzione del contratto verrà dichiarata mediante apposita comunicazione scritta a mezzo pec.

In ogni caso, oltre all'incameramento della cauzione definitiva quale penale, saranno posti a carico della ditta ogni ulteriore danno riveniente a Sanitaservice ASL FG s.r.l., compresi gli eventuali maggiori oneri derivanti da un affidamento a terzi del servizio oggetto del presente Capitolato.

ARTICOLO 10 – SUBAPPALTO

E' vietato subappaltare, anche solo una minima parte del servizio, senza l'espressa autorizzazione scritta di Sanitaservice ASL FG s.r.l., a pena di immediata risoluzione del contratto per colpa della ditta aggiudicataria.

Il subappalto dei servizi, fino al limite del 30% dell'importo del contratto, potrà essere consentito unicamente ai concorrenti che ne abbiano fatta espressa richiesta in sede d'offerta.

La ditta subappaltatrice dovrà in ogni caso possedere tutti i requisiti richiesti e dovrà essere di gradimento di Sanitaservice ASL FG s.r.l.

La ditta subappaltatrice, per il tramite della ditta aggiudicataria, dovrà produrre tutta la documentazione già prevista per la ditta aggiudicataria.

Il Responsabile del Procedimento

Rag. Giovanni Petta